



Collegio Tecnico Giuridico
per il settore Campi

Federazione Italiana Tiro a Volo
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

Meeting di Piazza Armerina 2010
presso Hotel Selene – via Generale Gaeta, 30

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI TIRO A VOLO
Aspetti ambientali e amministrativi alla luce
delle nuove disposizioni in materia

Area regione Sicilia

Programma

- Ore 10:30 Delegato Regionale FITAV del Veneto Sig. Giorgi : *Saluto ai partecipanti*
“ 10:35 Sig. Annunziato Maccini - Referente Centro-Nord CTG FITAV: *Introduzione del moderatore*
“ 10:45 Dr. Silvano Verdenelli – CTG FITAV: *Inquinamento acustico - Modalità e tecniche per la mitigazione del rumore – Sviluppi progettuali*
“ 11:15 Prof. Giulio Ceccarelli – Università di Pisa e CTG FITAV: *I residui prodotti dalle attività di tiro a volo e la loro gestione*
“ 11:45 Dr. Stefano Rosi - CTG FITAV: *Licenze occorrenti*
“ 12:15 Dr. Stefano Rosi - CTG FITAV: *Tecniche di mitigazione degli impatti ambientali*
“ 12:45 Dibattito
“ 13:30 Chiusura dei lavori

Questo e altri documenti di interesse possono essere richiesti alla FITAV inviando apposita richiesta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@fitav.it

L'ATTIVITA' DI TIRO AL VOLO E L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il problema dell'inquinamento acustico derivante dall'attività di tiro al volo, come è ben noto a tutti i gestori degli impianti, per esperienza diretta o indiretta, è una delle cause che comportano reazioni, più o meno pesanti, da parte dei residenti nelle zone limitrofe agli impianti in riferimento alla contestazione delle immissioni rumorose nel proprio ambiente di vita con particolare riferimento a quello abitativo.

Dette reazioni possono sfociare in controversie che, purtroppo, il più delle volte comportano esiti negativi per le società tiro al volo che si trovano a fronteggiare:

- sanzioni amministrative;
- ordinanze sindacali riguardanti la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto acustico;
- ordinanze di chiusura;
- contenziosi legali.

Quanto sopra a seguito di accertamenti (indagini fonometriche presso i soggetti che lamentano disturbo) da parte degli Enti Preposti al controllo e in applicazione delle leggi e norme vigenti a carattere nazionale e locale, compresi i Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) adottati dai Comuni, che per opportuna conoscenza e riferimento del lettore qui di seguito vengono riassunte.

DPCM 1.3.91 - "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" – (applicabile solo nei territori comunali che non hanno adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica)

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

DPCM 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

DPCM 10.3.98 "Tecniche rilevamento e misurazioni dell'inquinamento acustico".

Leggi e regolamenti Regionali

L'applicazione dei suddetti disposti di legge alle realtà degli impianti di tiro al volo non sempre è stata e non risulta tutt'ora uniforme sul territorio nazionale in ordine soprattutto ad aspetti nodali del rumore prodotto dai tiri, quali metodiche di misura e valutazione, applicazione del criterio differenziale (differenza tra il rumore misurato in presenza degli spari e quello in assenza), che risultano di fondamentale importanza per valutare se un impianto è conforme alla normativa in materia di inquinamento acustico.

L'applicabilità del criterio differenziale, che impone il rispetto di +5dB durante il periodo diurno e di +3 dB(A) durante il periodo notturno, sempre come differenza tra il rumore prodotto dagli spari e quello in assenza, riscontrabili all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori che lamentano disturbo, è il fattore più penalizzante per gli impianti di tiro al volo, anche se la legge (DPCM 14.11.98- ART.4) ne dispone la non applicabilità per le "attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali" – tra le quali, come sempre da noi sostenuto, rientrano quelle connesse con l'esercizio sportivo del tiro al volo.

Anche per tale aspetto le interpretazioni sono risultate contrastanti: alcuni Organi preposti al controllo concordano nella non applicazione, altri hanno fatto e continuano a fare dura opposizione in nome della famosa circolare 6.11.2004 del Ministero dell'Ambiente che afferma l'applicabilità del criterio differenziale con riferimento esplicito (cosa inaudita!) solo alle attività sportive di tiro al volo (e le altre attività sportive rumorose?)

In questo quadro di incertezze nella interpretazione e applicazione del disposto di legge un importante successo è stato raggiunto dalla FITAV che per il tramite del Collegio Tecnico Giuridico (CTG) e con l'ausilio dello studio legale della prof. Luisa Torchia, ha promosso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della suddetta circolare.

La sezione seconda del Consiglio di Stato, con parere n°20070831 del 3/9/2008, ha ritenuto fondato e ha stabilito che deve essere accolto il ricorso FITAV; tale parere rappresenta di fatto l'annullamento della circolare in questione. E' notizia di questi giorni la firma dell'accoglimento del ricorso FITAV da parte del Presidente della Repubblica. Si attende ora l'atto conclusivo del procedimento da parte del Ministero dell'Ambiente (altra Circolare o atto di analoga rilevanza) per chiudere definitivamente la questione.

Sulla scorta di questo parere il CTG ha predisposto tutta la documentazione per risolvere il problema alla radice, ovvero far apportare modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 per arrivare ad una regolamentazione della nostra attività come già è stato fatto dal legislatore per le attività motoristiche, che pur trattandosi di attività sportive rumorose di fatto non sono soggette all'applicazione del differenziale.

Le notevoli difficoltà nell'affrontare la problematica dell'inquinamento acustico prodotto dal tiro a volo sono dunque evidenti a tutti i soggetti coinvolti.

La FITAV anche per il tramite del CTG e della esperienza pluridecennale dei professionisti che ne fanno parte ha comunque fissato dei paletti fondamentali per la sostenibilità ambientale degli impianti di tiro al volo e in

particolare per cercare soluzioni alla problematica dell'inquinamento acustico con azioni preventive per gli impianti di nuova realizzazione e di sostegno e assistenza incondizionata per gli impianti esistenti per i quali si è evidenziata la problematica.

Vengono di seguito sintetizzate le principali strategie e interventi da mettere in essere per far fronte alla problematica in questione.

A. IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE (fase di progetto)

- Fondamentale, dopo aver individuato la rispondenza dell'area ai requisiti per la realizzazione di un nuovo impianto, è la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico con misurazioni fonometriche presso i ricettori (abitazioni) più prossimi agli impianti con particolare riferimento a quelle ricomprese nell'angolazione dei tiri attraverso prove di simulazione dell'attività.

Detta documentazione è assolutamente necessaria per le autorizzazioni all'esercizio e per individuare eventuali criticità che si possono presentare.

- Il progetto degli impianti deve rimuovere le criticità evidenziate nella valutazione previsionale di impatto acustico per il rispetto dei limiti di legge e comunque prevedere interventi per ridurre l'impatto acustico ai livelli più bassi.

Detti interventi risultano:

realizzazione di pensiline ad elevato potere fonoassorbente per la copertura delle postazioni di tiro, con trattamento anche del pavimento con materiale antiriverberante;

- inserimento di elementi/materiali fonoassorbenti nella parte antistante le pensiline (pannelli fonoassorbenti, balle di paglia);
 - realizzazione di barriere acustiche per separare gli effetti di campi adiacenti
 - realizzazione di barriere acustiche naturali e/o artificiali (rilevati di terra, pannelli acustici in legno, pannelli acustici metallici, balle di paglia, etc.).
- Importante dopo la realizzazione "in sicurezza impatto acustico" dell'impianto è la sua gestione durante l'esercizio cercando in caso di lamentele (possibili anche nel rispetto dei limiti di legge) di non esasperare i rapporti con i soggetti coinvolti, compresi quelli con i tecnici dell'Organo Preposto al controllo in concomitanza di possibili sopralluoghi ispettivi/misurazioni. Rivolgersi sempre e tempestivamente ai professionisti del CTG - FITAV e tenerli sempre informati sugli sviluppi delle situazioni/problematiche che potrebbero intervenire.

B. IMPIANTI ESISTENTI

- Per i campi esistenti si richiama l'attenzione dei gestori a valutare attentamente eventuali situazioni critiche per il rumore e a mettere in essere comunque interventi per la sua attenuazione.
- Le contestazioni in materia di inquinamento acustico vengono effettuate a seguito di misurazioni fonometriche eseguite dall'Organo di Controllo su richiesta di presunti soggetti disturbati. Sarebbe opportuno non arrivare all'ufficialità della contestazione cercando il dialogo con i suddetti soggetti, accogliendo quando possibile richieste di limitazione degli orari di esercizio, richieste di interventi per l'attenuazione del rumore, etc. Nell'ufficialità, non appena viene notificato il superamento dei limiti di legge per il rumore immesso (in genere accompagnato da sanzione amministrativa), richiedere a chi di competenza il rapporto delle misure fonometriche e contattare i professionisti del CTG-FITAV per assistenza del caso.
- Normalmente le ordinanze emesse da Sindaci, a meno di situazioni effettivamente non sostenibili, impongono ai gestori la bonifica acustica degli impianti e non la loro chiusura definitiva. In tal caso sempre con l'ausilio dei professionisti del CTG, unitamente ai tecnici delle Società di Tiro al Volo, dovrà essere attentamente valutata l'efficacia degli interventi (gli stessi di cui al precedente punto A) per la risoluzione del problema.

Per approfondimenti, chiarimenti, risposta a specifiche problematiche contattare il Dott. Silvano Verdenelli : acustica@simpes.it – 335/393937

LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DEL TIRO A VOLO

1. PREMESSE

L'attività sportiva di tiro a volo è caratterizzata, a causa della inevitabile produzione di residui, da una serie di interferenze con l'ambiente circostante che è necessario tenere sotto controllo onde evitare che l'interferenza non si trasformi in danno per l'ambiente. L'insieme delle disposizioni applicabili è dettato dal D.Lgs 152/06 – Testo unico ambientale.

2. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

Come è noto, il lancio dei piattelli con le apposite macchine e lo sparo delle cartucce per colpire tali bersagli mobili portano, nelle aree antistanti le pedane di tiro, ad un accumulo dei seguenti materiali:

- **bossoli**, che cadono nelle reti installate a fianco del tiratore;
- **borre**, che cadono in un arco di 90° a circa 30÷40 m dal le pedane;
- **piattelli**, che cadono in un arco di 90° a circa 60÷80 m dal le pedane;
- **pallini**, che cadono in un arco di 90° a circa 150÷180 m da lle pedane.

Il fatto che ciascun tipo di residuo abbia le suddette "zone di massima concentrazione" nella fase di caduta al suolo rende da una parte più facile la predisposizione di sistemi specifici per la raccolta ed il recupero e, dall'altra parte, permette, già fin dal momento della raccolta, una separazione di ciascun residuo recuperato e la sua gestione.

Di seguito sono riportati gli adempimenti necessari sia per la normale gestione di tali rifiuti, che per avviarli alle varie attività di recupero consentite, distinti per tipologia di rifiuto e per tipo di attività.

2.1 ADEMPIMENTI GENERALI

Chi produce il rifiuto deve:

- a) tenere un **registro di carico e scarico** con pagine numerate e vidimato dalla Camera di Commercio, sul quale deve essere annotata la quantità di rifiuti prodotti ("**carico**") entro i 10 gg. lavorativi successivi alla loro produzione (nel caso particolare: la produzione del rifiuto coincide con la raccolta del rifiuto stesso dal campo di tiro e con il suo "deposito temporaneo" in attesa dell'invio alle operazioni di recupero; il "deposito temporaneo" può essere effettuato per durate non superiori ad un anno e comunque per quantità non superiori a 20 mc);
- b) sempre entro 10 gg., trascrivere sul registro medesimo, i dati relativi allo "**scarico**" del rifiuto (luogo di destinazione; tipo di destinazione (recupero o smaltimento); trasportatore; automezzo utilizzato; eventuali estremi di autorizzazione al trasporto/iscrizione Albo);
- c) entro il 30 aprile di ogni anno compilare il **M.U.D. (modello unico di dichiarazione)** ed inviarlo alla Camera di Commercio della Provincia di competenza, provvedendo al versamento dei diritti camerali, pari a euro 10,31 se inviato su supporto magnetico e a euro 15,60 se inviato su supporto cartaceo. Nel M.U.D. andranno indicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'arco dell'anno precedente e le modalità di smaltimento o recupero adottate per ciascuna tipologia di rifiuto¹.

Attenzione: Gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dichiarazione MUD non ricorrono per il caso in questione, PURCHE' la Società di gestione dell'impianto di tiro NON PRODUCA RIFIUTI PERICOLOSI, dato che l'origine dei rifiuti non è compresa tra quelle di cui all'art. 190, comma 1 del citato D.Lgs 152/06.

- d) nel caso di **trasporto del rifiuto** al luogo cui è destinato:

- se il trasporto è effettuato da terzi: occorre verificare la loro iscrizione alla sezione speciale dell'Albo riservata a chi trasporta a titolo professionale rifiuti ammessi alle procedure semplificate o l'iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti, entrambi istituiti presso le Camere di Commercio Provinciali.

In ogni caso il rifiuto deve essere accompagnato da un **Formulario Identificativo** redatto in quattro

copie, di cui una deve restare al produttore, una al trasportatore, una al destinatario ed una, a cura del destinatario e dallo stesso firmata, rinviata al produttore.

Attenzione: Questo obbligo deve essere adempiuto in ogni caso.

Nuova normativa: SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)

È stato da pochi giorni pubblicato (su G.U. del 13.1.2010, S.O. n.10) il nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009 che istituisce un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, apportando una radicale riforma delle modalità documentali di gestione del ciclo dei rifiuti speciali. In particolare, per quanto riguarda il trasporto e la conduzione degli impianti, tale D.M. prevede a regime l'eliminazione dei formulari, dei registri di carico e scarico ed anche del MUD. Il sistema sarà operativo entro il 13.07.2010 (12.08 per le aziende con 50 o meno dipendenti), mentre l'iscrizione al sistema dovrà essere fatta entro il 01.03.2010 (30.03.2010 per il 2° gruppo di aziende).

In estrema sintesi, gli operatori coinvolti dal provvedimento dovranno dotarsi di un PC, registrarsi presso un centro di controllo, pagare un contributo annuo ed acquisire un dispositivo USB (la cd. "penna USB") individuale, che sarà distribuito dalle Camere di Commercio. Inoltre i trasportatori dovranno dotarsi di uno speciale box con GPS (definito *black box*, cioè come la "scatola nera" degli aerei!), da installare sugli automezzi. Il sistema sarà direttamente gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che dovrà altresì assicurare la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti. Dal sistema sarà così possibile ricavare i flussi di informazione che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna istituzione coinvolta (ISPRA, Catasto Telematico, Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).

Attenzione: L'iscrizione al SISTRI non è obbligatoria per il caso in questione, PURCHE' la Società di gestione dell'impianto di tiro NON PRODUCA RIFIUTI PERICOLOSI, dato che l'origine dei rifiuti non è compresa tra quelle di cui all'art. 190, comma 1 del citato D.Lgs 152/06.

Quindi, dato che, come più avanti indicato, gli unici rifiuti POTENZIALMENTE PERICOLOSI che possono essere prodotti dalle attività di tiro a volo sono i **residui di piattelli**, è di estrema importanza controllarne le caratteristiche prima dell'utilizzo, verificando dalla scheda di sicurezza elaborata dal fornitore, che essi siano classificati come **NON PERICOLOSI**.

In caso contrario anche per le Società di tiro a volo ricorre l'obbligo di iscrizione al SISTRI, così come ricorreva l'obbligo di tenuta del registro di carico/scarico e del MUD.

3. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DA ATTIVITA' DI TIRO A VOLO

3.1 PALLINI DI PIOMBO, RIFIUTI

Codice Europeo [200140] - NON PERICOLOSO. La destinazione del rifiuto può essere:

Recupero (disciplinato dal D.M. 5/2/1998 - Tipologia recupero 3.6):

Conferire il rifiuto a soggetti autorizzati per:

- a) lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4];
- b) recupero nell'industria metallurgica con il lavaggio chimico-fisico [R4];

Altre destinazioni:

- c) oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la "messa in riserva" [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà essere autorizzato
- d) smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero
- e) se i pallini di piombo sono puliti e non necessitano di trattamenti prima di essere avviati al recupero, possono essere venduti direttamente. In tal caso la documentazione che dimostra l'avvenuta gestione è costituita dai documenti fiscali di vendita.

3.2 FRAMMENTI DI PIATTELLI PER TIRO A VOLO

Codice Europeo [200301] o [170302] – NON PERICOLOSO

Oppure, in relazione al contenuto di IPA, Codice Europeo [170301]* – PERICOLOSO

Se il rifiuto è NON PERICOLOSO la destinazione può essere:

Recupero (disciplinato dal D.M. 5/2/1998 - Tipologia recupero 7.6):

- a) produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a caldo [R5] (*per produzione di nuovi piattelli o per produzione di conglomerato bituminoso*);
- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. Ambiente 5 febbraio 1998) [R5].

Altre destinazioni:

- c) oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la “messa in riserva” [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà avere inviato la comunicazione di cui sopra ed essere iscritto negli appositi registri Provinciali.
- d) smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero. Il rifiuto è classificato tra i rifiuti urbani o assimilati.

Se il rifiuto è PERICOLOSO la destinazione può essere:

Recupero (disciplinato dal D.M. 5/2/1998 - Tipologia recupero 7.6):

- a) conferimento a soggetti espressamente autorizzati per il recupero di questa tipologia di rifiuto pericoloso
- d) smaltimento in discarica di adeguate caratteristiche.

3.3 BORRE E BOSSOLI

Codice Europeo [200139] o [020104] – Tipologia recupero 6.1. La destinazione del rifiuto può essere:

Recupero:

- a) messa in riserva (R 13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche [R3];

Altre destinazioni:

- b) oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la sola “messa in riserva” [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà essere autorizzato.
- c) smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero. Il rifiuto è classificato tra i rifiuti urbani o assimilati.

4. AZIONI DI MITIGAZIONE

4.1 Intercettazione e raccolta con reti, rilevati in terra e pannelli

La realizzazione di strutture di intercettazione e raccolta è quella da privilegiare, in quanto consente la raccolta separata dei vari residui, senza che questi siano frammisti a materiali estranei quali erba, sassi e suolo.

4.2 Raccolta dei pallini di piombo presenti sui suoli di ricaduta

La raccolta può essere realizzata manualmente, sfruttando ad esempio la pendenza dei suoli ed il conseguente accumulo naturale dei pallini in determinate zone. In alternativa la raccolta può essere affidata a ditte specializzate che provvedono alla vagliatura a secco del suolo e alla sua ricollocazione in sito.

1. ASPETTI URBANISTICI

La destinazione dell'area ove sorge l'impianto dovrebbe essere "area sportiva" o, meglio "area sportiva di tiro a volo". Solo con questa condizione potranno essere concessi i permessi di costruzione per la realizzazione dello stand. Gli impianti esistenti su aree con diversa destinazione (esempio: agricola), dovrebbero adoperarsi presso il Comune per la riclassificazione dell'area.

Solo nel caso di realizzazioni di impianti "mobili" e che non modificano in modo permanente lo stato dei luoghi, può essere concessa, a discrezione del Comune competente, l'autorizzazione alla realizzazione stessa.

2. SICUREZZA

2.1 Sicurezza balistica

Tenendo conto di quanto segue:

- l'esercizio delle attività di tiro a volo viene effettuato esclusivamente con fucili ad anima liscia;
- in assenza di disposizioni specifiche per gli impianti sportivi di tiro a volo e, più in generale, per i poligoni, le distanze da rispettare nel caso in questione sono mutate dai regolamenti sull'esercizio venatorio. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 21 della L. 157/92, il quale prevede:
 - e) *(è vietato) l'esercizio venatorio (..) a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili (..);*
 - f) *(è vietato) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con fucile a caccia ad anima liscia (..) in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili (..)*
- le distanze minime indicate al precedente punto, lettera f), devono essere osservate solo quando il colpo venga esploso in direzione degli immobili indicati; in caso contrario, la distanza da osservare scende a quella fissata per l'esercizio venatorio, limitatamente alle situazioni previste dalla lettera e),

si conclude che le distanze di sicurezza "balistica" sono di 50 metri dalla postazione di sparo al tracciato di vie di comunicazione e di strade carrozzabili in tutte le direzioni tranne in quelle di tiro, dove invece la distanza di sicurezza è di 150 metri.

2.2 Sicurezza ambientale

Il rispetto delle norme ambientali presuppone la possibilità di "gestire" tutti i rifiuti prodotti, evitando condizioni di abbandono degli stessi e provvedendo alla loro raccolta e al successivo smaltimento o invio al recupero (vedi apposita sezione).

In presenza di un profilo orografico orizzontale e senza specifici presidi (ad es.: teli, reti, terrapieni, etc.) per l'intercettazione dei residui del tiro, le dimensioni minime dell'area che ospita l'impianto devono essere tali da comprendere le aree di ricaduta del piombo.

Per ridurre le aree di ricaduta è tecnicamente possibile la realizzazione di barriere artificiali di altezza e resistenza sufficiente ad intercettare i pallini di piombo durante il volo.

Il rumore prodotto dalle attività di tiro deve rispettare i limiti vigenti (vedi apposita sezione).

2.3 Sicurezza sul lavoro

Anche le Associazioni Sportive sono assoggettate all'obbligo di valutazione dei rischi e adozione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, essendo a questi assimilati anche i volontari e/o i soci di società, anche di fatto, che prestano la propria attività, anche in forma non retribuita, per conto della stessa società (rif. Art. 2, comma 1 del D.Lgs 81/08).

Il datore di lavoro, nel caso delle Associazioni Sportive, è individuabile con il Presidente della Società.

L'art. 29 comma 5 del citato D. Lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

In allegato proponiamo uno schema della predetta dichiarazione che potrà essere utilizzata da ogni società affiliata per l'adempimento in questione.

Occorre sottolineare che la redazione dell'autodichiarazione, che andrà riportata su carta intestata dell'associazione, deve essere subordinata alla verifica dei suoi contenuti e che la stessa non esaurisce gli obblighi in carico al datore di lavoro (Presidente dell'Associazione), dovendo essere attuate le misure in essa indicate.

Precisiamo inoltre che la legge prevede l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione composto dalle seguenti figure: responsabile del servizio (RSPP), rappresentante dei lavoratori e medico competente, nominato nei casi previsti. Il datore di lavoro in possesso del titolo formativo previsto dall'art. 34 del più volte citato D.lgs 81/08 può svolgere direttamente il ruolo di RSPP.

4. LICENZE

4.1 LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Le attività delle Società Sportive affiliate alla F.I.T.A.V. sono assimilate ai "circoli privati" e il complesso di norme vigenti che ne regolamenta le attività non prevedono l'obbligo di licenza rilasciata ai sensi delle vigenti norme sulla Pubblica Sicurezza se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le attività siano svolte seguendo i regolamenti tecnici e di sicurezza dettati dalla Federazione sportiva di riferimento (F.I.T.A.V.);
- b) l'accesso all'impianto sia riservato ai soli soci tesserati dell'Associazione Sportiva, dei tesserati F.I.T.A.V. o assimilati;
- c) la presenza di spettatori sia sporadica e comunque limitata a meno di 100 persone (art. 1 del D.M. 18/3/98) e rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento FITAV inerente la sicurezza degli impianti.

Le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) fanno parte dei requisiti che la F.I.T.A.V. richiede per l'affiliazione e, di conseguenza, ricorrono sicuramente per gli impianti di tiro delle Società affiliate. Si sottolinea che tutti i tesserati F.I.T.A.V. sono coperti da assicurazione di responsabilità civile contro terzi per i rischi correnti nell'esercizio delle attività tiravolistiche, che, per altro, risultano i più bassi tra tutte le attività sportive delle Federazioni del C.O.N.I..

Resta l'obbligo, per le Società che gestiscono le attività sportive di tiro a volo, della comunicazione sulle modalità del loro svolgimento e la possibilità, da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, di vietarle o sospenderle con provvedimento motivato.

4.2 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'aspetto è disciplinato dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

Le associazioni e i circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (rivolgersi al Comune per le modalità di presentazione dell'istanza).

Associazione Sportiva Tiro a Volo
XXXXXXXXXXXX

**RACCOLTA DI PALLINI DI PIOMBO DAI TERRENI DI RICADUTA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI TIRO A VOLO**

SCHEDA INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

La presente scheda informativa è destinata a coloro i quali, nell'ambito delle attività di ordinaria manutenzione delle aree del tiro a volo, si trovano, in qualità di soci dell'Associazione Sportiva di appartenenza, ad effettuare occasionalmente le operazioni di raccolta dei pallini di piombo.

Tali operazioni, per loro natura, non sono contemplate nella categoria delle esposizioni professionali, a meno che non vengano svolte in modo continuativo e sistematico. In tale caso, oltre alle precauzioni da adottare di seguito indicate, sarà necessario attivare le procedure per il controllo sanitario periodico previsto dalla vigente normativa per le esposizioni professionali.

1 - Rischi dovuti alla manipolazione di piombo metallico

Le cartucce utilizzate per le attività di tiro sportivo contengono pallini di piombo metallico.

Il piombo (pb) è un metallo di colore grigio chiaro ed opaco, fonde a temperatura relativamente bassa (300.350°C), è pochissimo solubile in acqua e la sua malleabilità ne fa uno dei metalli più utilizzati fin dalla antichità.

Il piombo può essere introdotto nell'organismo attraverso le seguenti vie.

Via inalatoria

Riguarda prevalentemente l'esposizione professionale. In ambiente di lavoro il piombo, sotto forma di polveri e fumi, finisce nell'organismo attraverso le vie respiratorie. Questa via di esposizione può determinarsi solo nel caso di impiego in spazi chiusi di munizioni contenenti piombo e non ha rilevanza per l'attività in esame.

Via orale

Riguarda prevalentemente l'esposizione extra professionale, dovuta ad esempio a:

- vino ed alcolici, contenenti piccole quantità di piombo derivante da tappi metallici o super alcolici distillati in serpentine con saldature di piombo,
- recipienti in ceramica, utilizzati come contenitori di liquidi (acqua, spremuta, vino)
- acqua inquinata da piccole quantità di piombo, ove le tubature domestiche siano costituite da tale metallo;
- inquinamento atmosferico, sia industriale che legato a scarichi automobilistici derivante dalle benzine, determinante un conseguente inquinamento delle acque del terreno e dei vegetali.
- Assunzione del piombo nell'età infantile tramite ingestione di frammenti di vernici provenienti da giocattoli (saturnismo dell'età infantile).

Questa via di esposizione, nello svolgimento delle attività in esame, può venire a determinarsi per scarsa igiene personale (ad esempio: assumere cibi o fumare con le mani sporche).

Via cutanea

L'assunzione del piombo tramite la pelle, per altro modesto, si può verificare tramite contatto diretto.

2. Altri rischi

I terreni di ricaduta del piombo metallico possono essere scoscesi e con presenza di vegetazione arbustiva, con cespugli o rovi. E' quindi possibile **scivolare o cadere**, oppure prodursi **escoriazioni** a seguito di contatto con rovi o, ancora, subire **lesioni agli occhi** per la medesima ragione.

E' inoltre possibile che nelle aree interessate siano presenti animali, anche pericolosi (**vipere**).

Inoltre le attività possono esporre che le svolge ai rischi di **insolazione, disidratazione** e a **sforzi eccessivi** (movimentazione manuale dei carichi).

3. Precauzioni da adottare per evitare i rischi

Nelle attività di raccolta del piombo metallico è obbligatorio l'uso dei seguenti Dispositivi di Protezione Personale ed è necessario seguire le regole qui indicate.

- **Utilizzare guanti in gomma o in crosta**
- **Utilizzare calzature adeguate (scarpe di sicurezza o stivali)**
- **Evitare la prolungata esposizione diretta al sole, utilizzare un copricapo**
- **Evitare il contatto diretto del piombo con gli abiti**
- **Non fumare, bere o mangiare con le mani sporche**
- **Dotarsi di acqua o bevande non alcoliche**
- **Dotarsi di occhiali di sicurezza da utilizzare in caso di presenza di rovi o cespugli**
- **Immettere i pallini di piombo in piccoli contenitori (1 litro di piombo pesa circa 12 kg)**
- **Dotarsi di un pacchetto di medicazione pronto all'uso.**

La presente scheda è stata consegnata in data _____

al Socio Sig. _____

Firma per ricevuta _____

Firma del Presidente della Associazione Sportiva _____

Allegato 2

REGOLAMENTO F.I.T.A.V. INERENTE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (D.M. 18/3/1996)

Premessa

La redazione del presente regolamento si è resa necessaria a seguito della emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, del D.M. 18/03/1996 denominato "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (Supplemento Ordinario n° 61 alla G.U. 11/04/1996 n° 85) e dalla revisione delle "Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva".

Sia il citato decreto ministeriale che le norme C.O.N.I. stabiliscono requisiti generali per gli impianti sportivi, "salvo eventuali specifiche indicazioni regolamentari delle Federazioni Sportive", dando a queste ultime un ruolo preminente rispetto a taluni aspetti inerenti le dotazioni impiantistiche. E' evidente che in assenza di regolamenti federali inerenti la sicurezza degli impianti, valgono le norme generali.

La proposta di regolamento è stata elaborata in seno al Collegio Tecnico Giuridico per il Settore Campi della F.I.T.A.V. e rappresenta, a nostro avviso, il miglior compromesso tra le stringenti prescrizioni dettate dal D.M. 18/3/96 e le caratteristiche della nostra disciplina.

Il regolamento è stato discusso ed approvato dal Consiglio Federale della F.I.T.A.V. nella seduta del 22/12/1997 ed è stato trasmesso al C.O.N.I. per il necessario visto di conformità ottenuto nel corso del 1998.

**Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
dei campi per Tiro a Volo**

Art. 1

Agli effetti del presente regolamento e delle norme da esso richiamate si definiscono:

ZONA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - La zona comprendente:

- SPAZIO DI ATTIVITA' SPORTIVA - Lo spazio destinato alla attività del tiro propriamente detta (campo di tiro, locali di lancio dei bersagli) ed alla preparazione degli atleti.
- SPAZIO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - Lo spazio destinato al deposito delle munizioni, quello destinato all'armeria e quello destinato al deposito dei bersagli e di tutte le attrezzature necessarie all'esercizio del tiro.

ZONA SPETTATORI - La zona, ove prevista, comprende:

- SPAZIO PER GLI SPETTATORI - Lo spazio destinato esclusivamente al pubblico
- SPAZIO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI SPETTATORI ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI.

La Zona dell'Attività Sportiva e la Zona Spettatori devono essere separate da barriere fisse o mobili o altri mezzi comunque idonei a identificare le predette aree e a garantire l'interdizione degli spettatori agli Spazi di Attività Sportiva. *Le barriere dovranno essere realizzate in materiali rigidi, avere un'altezza minima di 1,1 m, con luce interassiale di larghezza non superiore a 0,15 m e dovranno essere ancorate al terreno o collocate su di esso in modo da resistere a sollecitazioni di spinta di almeno 30 kg. Per la realizzazione delle barriere sono ammesse palizzate o elementi mobili in metallo. Limitatamente agli impianti nei quali non è previsto affollamento di spettatori e nei quali gli spazi destinati all'attività sportiva sono strutturati in modo da scongiurare interferenze tra le attività di tiro e l'ingresso in tali aree di estranei, in luogo delle descritte barriere sono ammessi elementi mobili continui di segnalazione e interdizione, realizzati anche in deroga alle prescritte caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni di spinta.*

La Zona dell'Attività Sportiva deve essere collegata agli Spazi che la compongono attraverso percorsi definiti, segnalati e interdetti all'accesso degli spettatori.

Art. 2

Gli impianti di tiro a volo privi di spettatori o destinati ad ospitare meno di 100 spettatori devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. Dichiarazione del Titolare dell'impianto attestante l'assenza di spettatori o la capienza della Zona Spettatori inferiore alle 100 unità.
2. Gli ambienti interni degli impianti sportivi devono essere dotati di percorsi di uscita lunghi non più di 40 m (50 m nel caso di presenza di impianti di aspirazione fumi) e di almeno due uscite, di cui almeno una di larghezza non inferiore a 1,2 m; per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Le vie di uscita devono essere dotate di illuminazione di sicurezza non inferiore a 5 lux misurata a 1 m dal piano di calpestio. In detti ambienti deve essere collocato un numero adeguato di estintori portatili del tipo previsto dal D.M. 18/03/1996, art. 20.
3. La Zona Spettatori, ove prevista, deve essere dotata di almeno due servizi igienici, uno per gli uomini e uno per le donne, muniti di porte apribili verso l'esterno e locale anti-wc. Almeno uno di detti servizi dovrà essere fruibile da portatori di handicap.
4. La Zona dell'Attività Sportiva deve essere dotata di almeno due servizi igienici, uno per gli uomini e uno per le donne, muniti di porte apribili verso l'esterno e locale anti-wc. Almeno uno di detti servizi dovrà essere fruibile da portatori di handicap. Non sono previsti spogliatoi nè docce per gli atleti e per i giudici di gara.
5. Qualora l'impianto venga prevalentemente utilizzato per attività sportiva in assenza di spettatori, i servizi igienici di cui ai precedenti punti 3. e 4. possono essere

coincidenti, purchè ubicati in modo da essere raggiungibili sia dalla zona destinata all'attività sportiva che dalla zona destinata agli spettatori.

6. Predisporre almeno un punto di distribuzione di acqua potabile.
7. Individuare un locale adibito a pronto soccorso, indicato con apposita segnaletica e munito almeno di: un lavabo, un telefono, un lettino con sgabelli, scrivania con sedia e cassetta di medicazione. Qualora l'impianto venga prevalentemente utilizzato per attività sportiva in assenza di spettatori, è sufficiente predisporre una cassetta di medicazione *da detenere all'interno di un locale munito di servizi igienici o agli stessi altrimenti attiguo.*
8. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle L. 10/03/68 n° 186 e 05/03/90 n° 46 e relativi regolamenti.
9. La Zona dell'Attività Sportiva e la Zona Spettatori, ove prevista, devono essere dotate di segnaletica di sicurezza indicante: vie di fuga, uscite di emergenza, posto di pronto soccorso o di ubicazione della cassetta medicale, mezzi e impianti antincendio e divieti di accesso.
10. Conformità alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

Art. 3

Gli impianti di tiro a volo ove è prevista la presenza di più di 100 spettatori, oltre a possedere i requisiti minimi di cui all'articolo precedente, devono:

1. Possedere servizi igienici, strutture e infrastrutture, in numero adeguato alla capienza effettiva dell'impianto (art. 10 D.M. 18/03/96). *In particolare la Zona dell'Attività Sportiva deve essere dotata di almeno due servizi igienici, uno per gli uomini e uno per le donne, muniti di porte apribili verso l'esterno e locale anti-wc. Almeno uno di detti servizi dovrà essere fruibile da portatori di handicap. Non è obbligatoria la presenza di spogliatoi e docce per gli atleti e per i giudici di gara.*
2. Essere dotati di un Piano finalizzato alla sicurezza redatto dal Titolare dell'Impianto (art. 19 D.M. 18/03/96).
3. Se la capienza è compresa tra 500 e 2000 spettatori, essere dotati di un'area di servizio annessa o esterna, o dimostrare di averne la disponibilità (art. 5 D.M. 18/03/96).
4. Se la capienza è superiore a 2000 spettatori, essere dotati di un'area di servizio annessa (art. 5 D.M. 18/03/96).
5. L'impianto deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e consentire lo sfollamento verso aree adiacenti.

Art. 4

Per i nuovi impianti o modifica di quelli esistenti vi è immediata applicazione del D.M. 18/03/96, del presente Regolamento e delle Norme C.O.N.I., con particolare riferimento alla necessità dell'approvazione dei progetti da parte delle Autorità amministrative competenti, oltre che del C.O.N.I. e della F.I.T.A.V..

Art. 5

L'adeguamento degli impianti esistenti dovrà essere effettuato nei tempi previsti dal D.M. 18/3/96, fatte salve eventuali specifiche indicazioni, anche in deroga al predetto termine, emesse dai soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento.